

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 novembre 2011 —
LG Electronics / UAMI**

(causa C-88/11 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Segno denominativo “KOMPRESSOR PLUS” — Diniego di registrazione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. c) — Carattere descrittivo — Esame di un motivo di prova nuovo da parte del Tribunale — Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova»

1. *Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d'ufficio dei fatti — Portata — Obbligo di provare fatti notori — Insussistenza — Contestazione dinanzi al Tribunale — Presentazione di documenti per avvalorare l'esattezza di un fatto notorio (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1) (v. punti 26-30)*
2. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 36-37)*

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2010, LG Electronics / UAMI, T-497/09, recante rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 23 settembre 2009, procedimento R 397/2009-1, concernente una domanda di registrazione del segno denominativo KOMPRESSOR PLUS come marchio comunitario — Carattere descrittivo del marchio — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Esame dei fatti nuovi da parte del Tribunale — Snaturamento degli elementi di prova.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La LG Electronics Inc. è condannata alle spese.

Ordinanza del presidente della Corte 11 novembre 2011 — Nencini / Parlamento

(causa C-530/10P(R))

«Impugnazione — Procedimento sommario — Membro del Parlamento europeo —
Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza
parlamentare e di viaggio — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Assenza
dell'urgenza»

1. *Procedimento sommario — Impugnazione — Sospensione dell'esecuzione —
Domanda vertente su atti redatti in una lingua diversa da quella del destinatario —
Sostituzione degli atti controversi con nuovi atti essenzialmente identici nel merito,
ma redatti in un'altra lingua — Non luogo a provvedere — Insussistenza (Art. 278
TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83) (v. punti 16-19)*
2. *Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Atto di ricorso —
Requisiti di forma — Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la
concessione dei provvedimenti richiesti — Deposito di una memoria integrativa
per sanare determinate carenze — Incompatibilità con il procedimento sommario
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104,
n. 2) (v. punti 28-31, 37)*